

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEL GETTONE DI PRESENZA E DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE
DEI CONSIGLIERI COMUNALI
(approvato con deliberazione C.C. n.43/2006 – in vigore dal 1° novembre 2006)

Art. 1

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano organismi collegiali dell'ente il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari Permanenti, la Commissione Elettorale Comunale, la Commissione Giudici Popolari, la Commissione di Controllo e Garanzia, la Conferenza dei Capi Gruppo e qualunque altra Commissione Consiliare comunale prevista per legge ovvero formalmente istituita e convocata nonché gli organi collegiali ad essi equiparati.

Art. 2

1. Il Consigliere Comunale ha diritto a percepire un **gettone di presenza** per la partecipazione (presenza) a ciascuna adunanza degli organismi collegiali ove risulta regolarmente nominato o eletto ed interviene con diritto di voto.

2. In deroga al comma 1, al Consigliere Comunale che ne faccia espressa formale richiesta spetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 82, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in applicazione dell'art. 29, comma 7, del vigente Statuto Comunale, una **indennità di funzione** in luogo del gettone di presenza di cui al comma 1.

3. Il Consigliere Comunale comunica l'opzione prescelta mediante atto scritto, presentato al protocollo dell'ente e indirizzato al Sindaco. Gli effetti dell'opzione prescelta decorreranno dal mese successivo alla data di presentazione e potranno essere, a loro volta, revocate con decorrenza dal mese successivo. Qualora nessuna comunicazione od opzione dovesse essere esercitata, si intenderà spettante il gettone di presenza ovvero rimarranno confermate le scelte già effettuate e non modificate. L'opzione prescelta non è irreversibile.

4. Al Consigliere Comunale che opta e/o che beneficia dell'indennità di funzione a carico dell'ente non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze degli organismi collegiali indicati all'articolo 1.

5. In tutti i casi di assenza ingiustificata dai lavori degli organismi collegiali di cui all'art. 1, sull'indennità di funzione spettante al Consigliere Comunale sarà operata la detrazione di cui all'art. 87, comma 4 (secondo periodo), del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nella misura stabilita nel presente Regolamento.

6. Il compenso mensile, sotto forma di gettone di presenza o di indennità di funzione, non potrà mai superare, comunque, l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

7. L'indennità di funzione in luogo del gettone di presenza non potrà mai comportare maggiori oneri finanziari per il Comune e la relativa entità dovrà essere sottoposta annualmente, da parte degli organi ed uffici competenti, a verifica mediante comparazione dei due regimi, in base al numero delle riunioni effettuate ed alle presenze ed assenze giustificate. L'esito della comparazione e gli eventuali scostamenti dovranno essere segnalati agli organi di governo per gli eventuali interventi correttivi.

Art. 3

1. Il gettone di presenza e l'indennità mensile di funzione, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, spettante a ciascun Consigliere, è fissata con deliberazione Consiliare, nell'ambito delle prescrizioni e limitazioni fissate dalle vigenti disposizioni.
2. L'ammontare dell'indennità non varia se nel corso dell'anno le effettive riunioni degli organismi collegiali dovessero risultare superiori o inferiori a quelle programmate, né nel caso in cui il Consigliere partecipi ad una Commissione per sostituire altro Consigliere.
3. Le assenze non giustificate dei componenti con diritto di voto alle sedute degli organismi collegiali di cui all'art. 1, comporterà una decurtazione, su base mensile, dell'indennità di funzione per un importo pari al 5% della stessa indennità per ciascuna assenza effettuata nel mese.
4. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali indicati all'art. 1 del presente Regolamento con un ritardo ingiustificato superiore ad un'ora dall'orario di convocazione fissato non darà luogo alla corresponsione del gettone di presenza ed è equiparata ad assenza ingiustificata ai fini del computo dell'indennità di funzione spettante.

Art. 4

1. Si considerano giustificate le assenze dei Consiglieri dovute esclusivamente alle seguenti motivazioni:
 - Malattia e/o infortunio, per tutta la durata degli stessi;
 - Matrimonio, limitatamente al giorno di celebrazione delle nozze ed ai quindici giorni immediatamente successivi;
 - Maternità, limitatamente a due mesi prima e tre mesi dopo il parto;
 - Lutto derivante dal decesso di parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori, figli, nonni-genitori dei genitori e nipoti-figli dei figli) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratelli/sorelle) nonché affini in linea retta ed in linea collaterale entro il secondo grado (suocero/a, genero/nuora, cognato/a-fratello e/o sorella della moglie/marito), limitatamente al giorno del trapasso ed ai due giorni immediatamente successivi;
 - Missioni connesse al mandato, per tutta la durata della missione e fino al rientro in sede del Consigliere;
 - Esercizio di funzioni di rappresentanza legate alla carica di Consigliere Comunale o ad altre cariche istituzionali rivestite in altri Enti Locali o presso altre istituzioni territoriali e parlamentari nazionali ed europee;
 - Partecipazione a sedute di altri organi istituzionali collegiali pubblici provinciali, regionali o statali;
 - Testimonianza in giudizio, fatta eccezione per l'escussione testi in procedimenti civili di natura privata;
 - Donazione di sangue, limitatamente al giorno del salasso;
 - Cause di forza maggiore.
2. Le cause di giustificazione delle assenze dovranno essere tempestivamente documentate a cura e carico del Consigliere interessato che dovrà produrre la relativa giustificazione al Presidente del consesso di riferimento per il tramite del Segretario Generale dell'ente che, a sua volta, informerà sulle assenze giustificate e su quelle prive di giustificazione il competente Settore per le conseguenti determinazioni; acclarata l'assenza di giustificazione, non potrà più essere disposta o considerata alcuna altra motivazione o scusante. L'onere della giustificazione ricade esclusivamente sul Consigliere interessato. La

documentazione prodotta dovrà essere acquisita agli atti e conservata presso gli uffici della Segreteria Generale.

3. La produzione di eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, in esenzione dall'imposta di bollo, contenente l'indicazione dei motivi che giustificano l'assenza, potrà essere prodotta ed accettata, assumendone il dichiarante la piena responsabilità. In tal caso, saranno effettuati idonei controlli, anche a campione, qualora dovesse ravvisarsene la necessità.

4. In mancanza di idonea e pertinente certificazione, non potrà dichiararsi "giustificata" l'assenza effettuata.

5. I motivi di giustificazione diversi da quelli riportati al comma 1 del presente articolo non potranno essere presi in considerazione, neppure nel caso in cui dovessero derivare da iniziative di protesta politica contro il Consiglio Comunale o parte di esso, la Giunta Comunale o parte di essa, il Sindaco.

Art. 5

1. Per quanto non espressamente previsto con il presente regolamento si rinvia a quanto già previsto dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

1. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 11 nonché i commi 2 - 3 e 4 dell'art. 27 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Tutte le norme regolamentari, sub-statutarie o riportate in provvedimenti amministrativi incompatibili con quanto indicato negli articoli precedenti non troveranno più applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.